



Decreto del Direttore del Servizio Organi di Garanzia

Decreto n° 389/GEN del 15/07/2020

Oggetto: Definizione controversia / Wind Tre S.p.A. (già H3g S.p.a) GU14

II DIRETTORE DEL SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (di seguito "Autorità"); ed in particolare l'articolo 1, comma 13, della medesima legge che prevede la possibilità di istituire con legge regionale i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito "Co.Re.Com"), per l'esercizio decentrato sul territorio delle funzioni delegate di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale;

VISTO l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che individua "l'ordinamento delle comunicazioni" tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTA la delibera 53/99 del 28 aprile 1999, di "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni";

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11, "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)";

VISTI gli Accordi Quadro del 25 giugno 2003 e 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, nonché l'Accordo quadro 2018 tra i medesimi soggetti del 28 novembre 2017 – conforme al testo approvato dall'autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017 – che individuano i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti, come individuati dalle leggi regionali;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Co.Re.Com FVG, in data 27 dicembre 2017 ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. E) sulla "definizione delle controversie";

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, All. A recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS, "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito Regolamento indennizzi);

VISTA l'istanza GU14, acquisita al protocollo generale al n. 2412/A d.d.21/02/2018 presentata dal signor [redacted] con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, l'intervento del Co.Re.Com per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.a. (già H3g S.p.A. e di seguito per brevità Operatore o H3G o Wind Tre);

VISTA la nota prot. n. 2468/P d.d. 22/02/2018 con la quale è stato comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della controversia;

VISTI tutti gli atti del procedimento, parte integrante del provvedimento, e ai cui contenuti è fatto rinvio per relazione;

PREMESSO CHE:

l'istante titolare dell'utenza [redacted] ha lamentato l'attivazione sulla propria SIM di servizi a pagamento non richiesti e non voluti.

In particolare l'istante ha riferito:

- di aver stipulato, in data 16/10/2014, un contratto con l'operatore H3g, con piano tariffario "Super Web", su base mensile a fronte di una ricarica di euro 5,00.- (cinque/00) per il collegamento internet del proprio tablet;
- di aver autorizzato, in data 1/04/2017, la ricarica periodica mensile della propria sim;
- di esser rimasto senza servizio in data 1/09/2017 nonostante la regolare ricarica mensile;
- di aver richiesto, con reclamo del 4/09/2017, il ripristino del servizio;
- di aver saputo, successivamente, a seguito di contatti con il servizio clienti H3g, che in data 08/08/2017 è stato attivato un servizio, non richiesto, a pagamento da Content Provider Deva Connection, servizio di tipo Wap Billing, nonostante, al momento della sua attivazione il suo credito sulla sim fosse di 0,10 centesimi di euro;
- che alcuna comunicazione di attivazione del servizio è stata effettuata, nemmeno quando al momento della ricarica dell'1 settembre 2017 l'importo è stato utilizzato non per il pagamento del servizio mensile Super Web bensì per saldare quello relativo all'attivazione del servizio a pagamento;
- la mancanza di trasparenza da parte dell'Operatore che non ha mai fornito alcuna spiegazione in merito all'attivazione del suddetto servizio a pagamento.

Sulla base di tali premesse, l'utente, rimodulando quanto formulato nell'istanza UG, ha richiesto:

- i) il rimborso di somme risultate non dovute;
- ii) il pagamento di indennizzi previsti dalle norme contrattuali e/o dalle carte dei servizi ovvero dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità;
- iii) di tener conto nel provvedimento decisorio del comportamento non trasparente assunto da controparte per tutto il periodo della controversia.

VISTA la nota difensiva di Wind Tre S.p.A. prot n.3980/A d.d. 23/03/2018 con cui l'Operatore, costituendosi nella procedura de qua, ha rilevato che:

- i servizi premium vengono erogati in abbonamento e consistono in contenuti scaricabili solo attraverso l'attivazione da parte dell'utente dal Portale 3 o da siti internet mobili esterni la cui tariffazione è a unità in base al numero e alla tipologia di quanto scaricato;
- il contenuto di tali servizi viene erogato dal partner (provider) con cui Wind Tre S.p.a. ha precisi rapporti contrattuali o da un terzo soggetto che ha rapporti contrattuali con altri operatori;
- l'attivazione dei servizi in abbonamento avviene attraverso una procedura suddivisa in varie fasi che necessitano tutte di una specifica sottoscrizione dell'utente; durante la procedura viene chiaramente indicata la natura del servizio, con grafiche ben visibili e di uso comune ed il "wording" rispetta quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione Servizi Premium (CASP); contestualmente alla fase di attivazione, il partner provider provvede ad inviare il c.d. "welcome message" che informa il cliente sulle modalità di disattivazione e di fruizione del servizio erogato;
- è previsto che i partner provider inviino settimanalmente un SMS gratuito di caring con lo stato di attivazione del servizio, le modalità di disattivazione e di fruizione dei contenuti acquistati in modo che il cliente venga a conoscenza di quanto attivato e possa provvedere alla disattivazione del servizio;
- dal log di attivazione, scaricato dalla piattaforma tecnologica di "3" risulta che l'utente abbia volontariamente attivato i servizi di cui contesta l'addebito (cfr. doc. 4);
- il servizio clienti, a seguito della segnalazione dell'utente del 04/09/2017, ha provveduto a informare lo stesso che non si trattava di una mancata attivazione dell'opzione "Super internet" ma dell'addebito di un servizio a valore aggiunto sul credito residuo disponibile sulla sua sim che non ha permesso alla stessa di riattivarsi alla scadenza naturale proprio perché il cliente non aveva un credito sufficiente per il rinnovo dell'opzione; le caratteristiche dell'opzione e le modalità di rinnovo della stessa sono state confermate dagli SMS che l'istante riceveva regolarmente;
- il servizio clienti, comunque, in data 06/09/2017 ha effettuato il blocco totale dei servizi a pagamento sull'utenza dell'istante (c.d. *barring* totale);
- le contestazioni aversarie sono indeterminate in quanto dal contenuto dell'istanza non è dato comprendere quali siano i rimborsi richiesti e i motivi a fondamento della richiesta, come allo stesso modo, l'istante non ha precisato né allegato alcun documento utile per identificare sia la natura degli indennizzi sia la modalità di determinazione del quantum della richiesta;
- l'eventuale richiesta d'indennizzo per servizi non richiesti esula dall'ambito oggettivo di cui all'art. 8 del Regolamento Indennizzi, trattandosi di una fattispecie di fatturazione indebita che troverebbe il suo

soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fattura o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'istante;

- per quanto concerne l'eventuale richiesta di indennizzo per l'asserita mancata risposta al reclamo dell'istante del 04/09/2017, l'Operatore ha precisato di aver fornito risposta scritta in data 05/09/2017 (cfr. doc 8 e 9);

- sulla base di tali deduzioni, l'Operatore ha richiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante in quanto infondate in fatto e in diritto;

DATO ATTO che in data 16/04/2018, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, si è tenuta l'udienza di discussione nella quale:

- il rappresentante del gestore ha confermato che è stato attivato il servizio a sovrapprezzo denominato "Shock Games" con addebito dell'importo di euro 4,50.- e conseguentemente risulterebbe rimborsabile solo detta somma, tuttavia in ottica conciliativa, a tacitazione della vertenza, ha proposto all'istante il rimborso dell'importo complessivo di euro 50,00.-;

- l'istante ha rifiutato la proposta del gestore e precisato, ulteriormente, le proprie richieste: indennizzo di euro 400,00.- per essergli stato comunicato solo in data 23/03/2018 il provider che gli ha attivato il servizio a pagamento, indennizzo giornaliero di euro 5,00.- per 228 giorni di assenza del servizio dallo stesso pagato, indennizzo forfettario di euro 50,00 per l'attivazione del servizio non richiesto oltre all'indennizzo per la mancanza di trasparenza oggettiva da parte di H3g;

CONSIDERATO che l'istanza di cui sopra soddisfa i requisiti di proponibilità e ammissibilità di cui all'art. 14 del Regolamento e che, come già rilevato, ove sia riscontrata la fondatezza dell'istanza, la decisione è limitata a eventuali rimborsi o indennizzi chiesti e accertati, previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, individuati dalle disposizioni normative o dalle delibere (regolamento AGCOM);

RILEVATO di dover circoscrivere l'esame della vicenda alla verifica del fondamento della richiesta di rimborso e dell'eventuale indennizzo per i servizi a pagamento non richiesti e non voluti (c.d. servizi premium), dalla loro attivazione, avvenuta nel mese di agosto 2017 fino alla data del 06/09/2017 in cui sono stati disattivati da parte di Wind;

RITENUTO nel merito che la normativa sui servizi a sovrapprezzo è contenuta principalmente nel D.M. 2 marzo 2006 n. 145, "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo" il quale stabilisce che l'accettazione dei servizi a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale; in particolare, è previsto l'invio al cliente, prima della trasmissione del primo messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi: a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito; b) numero massimo di messaggi o numero massimo di contenuti forniti; c) se trattasi di servizi in abbonamento; d) sintassi per la disattivazione del servizio;

RITENUTO altresì, sul piano regolamentare, che ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Delibera dell'Autorità n. 418/07/CONS, il gestore telefonico è tenuto a disattivare immediatamente i servizi a sovrapprezzo in abbonamento e ad interrompere i conseguenti addebiti, a decorrere dalla semplice richiesta dell'utente;

DATO ATTO che, nel corso dell'istruttoria, è stato appurato che sulla sim oggetto di contestazione è stato attivato un servizio a sovrapprezzo in abbonamento di tipo Wap Billing denominato "Shock Games" per l'importo complessivo di euro 4,50.-, (quattro/cinquanta) come riconosciuto anche dall'Operatore in sede dell'udienza di discussione del 16/04/2017 (cfr. tabulati mese settembre 2017);

RILEVATO che nel log di asserita attivazione del servizio a pagamento in questione, allegato alla memoria difensiva, non è possibile comprendere chiaramente le diverse fasi di manifestazione di volontà dell'utente all'attivazione di tale servizio (nello specifico i doppi click dell'utente attraverso i quali lo stesso ha dapprima aderito alle condizioni del servizio con la relativa presa di visione delle stesse e successivamente proceduto all'acquisto vero e proprio del servizio, fasi nelle quali devono essere presenti in particolare la natura, le informazioni sul costo e la disattivazione del servizio nonché la comunicazione del numero di telefono per le modalità di fatturazione e fruizione del servizio); in mancanza anche di una sua conferma mediante la produzione agli atti di un SMS ("welcome message") che doveva esser inviato all'utente, come anche indicato negli scritti difensivi di parte convenuta;

RITENUTO che H3g non ha provato di aver acquisito la volontà inequivoca ed espressa del cliente di attivare il servizio contestato, non risultando, come indicato ut supra, del tutto probante l'allegato log di attivazione e mancando ulteriori elementi probatori agli atti di consenso e conferma del cliente all'attivazione del servizio a sovrapprezzo in questione, quali ad esempio la produzione dell'invio di un SMS ("welcome message" e di caring) o dell'URL della landing page navigata dal cliente);

EVIDENZIATO che, in mancanza di una specifica individuazione e documentazione dell'istante attestante gli effettivi esborsi sostenuti, la richiesta di rimborso può essere circoscritta limitatamente al servizio a sovrapprezzo "Shocking Games" per l'importo di euro 4,50.- (quattro/cinquanta), come del resto riconosciuto dalla stessa parte convenuta (cfr verbale udienza d.d. 16/04/2018 e tabulati mese di settembre 2017 allegati alla memoria difensiva di Wind);

VISTO il parere del 12 aprile 2016 rilasciato dalla Direzione Tutela dei consumatori dell'autorità (RG Ufficiale Agcom 0019566 12-04-2016) in ordine alla inapplicabilità ai contenuti c.d. premium degli indennizzi per l'attivazione di servi non richiesti – in cui è chiarito che per i medesimi servizi il rapporto contrattuale con l'Operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello dell'attivazione in senso stretto;

RILEVATO, altresì, che nel succitato parere è tuttavia ribadito il diritto dell'utente al rimborso degli addebiti effettuati, pur non potendosi ritenere applicabili gli indennizzi liquidati in sede di definizione delle controversie ex art. 8 del Regolamento Indennizzi per i servizi a sovrapprezzo;

ATTESO anche l'orientamento dell'Autorità di mancato accoglimento della richiesta dell'istante di liquidazione dell'indennizzo relativo all'attivazione di assunti servizi non richiesti, tenuto conto che quanto ai servizi digitali deve rammentarsi che: trattasi a) di servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del Regolamento indennizzi; b) di servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; c) di servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello dell'attivazione in senso stretto (cfr. Delibera Co.Re.Com Lazio/D/1157/2017, Agcom Delibera 29/17/CIR, Determina Agcom 49/15/DIT, Determina Agcom n. 59/15/DIT, Delibera Agcom n. 89/15/CIR, Delibera Co.re.Com Liguria n. 05 del 31/01/2018);

RITENUTO che in applicazione del principio espressamente richiamato al paragrafo III.5.3. delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, secondo cui "per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall'ordinamento, come, per

Per esempio, quello di cui all'art. 1227 Cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto."

PRESO ATTO che la sim oggetto di contestazione non è mai stata sospesa ed è sempre rimasta attiva e il mancato funzionamento è dipeso dal credito insufficiente della sim che non ha consentito il rinnovo dell'opzione "Super Internet" alla sua scadenza naturale;

CONSIDERATO che l'istante, sapendo che il credito sulla propria sim era insufficiente, in attesa di ottenere l'eventuale rimborso del servizio sovrapprezzo, avrebbe, comunque, potuto procedere ad una ricarica minima di euro 5,00.- al fine di utilizzare la propria sim, ha preferito invece richiedere l'indennizzo per il disservizio patito; in tal modo l'istante ha manifestato un completo disinteresse per la fruizione del proprio servizio, tanto che nel corso di tutto il procedimento non ha mai richiesto l'attivazione della propria utenza attraverso l'ottenimento di un provvedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, o formulato specifica richiesta nell'istanza volta al tentativo obbligatorio di conciliazione o nel corso del procedimento di definizione della controversia;

RITENUTO che l'Operatore a seguito dei reclami del cliente, a mezzo e mail d.d. 04/09/2017 e d.d. 06/09/2017, con i quali gli sono state richieste dapprima informazioni sul disservizio della propria utenza e successivamente delucidazioni in merito allo specifico servizio a pagamento attivato, in data 08.08.2017, si è limitata a comunicargli di aver provveduto alla sua disattivazione in data 06/09/2017, e l'attivazione di un non meglio specificato servizio in abbonamento di tipo Wap Billing da parte del provider "Content Provider Deva Connection";

OSSERVATO che, l'articolo 8, comma 4 della delibera 179/03/CSP stabilisce che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque, non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Quanto sopra, come più volte ribadito dall'Autorità, al fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato;

RILEVATO che l'Operatore non ha fornito, quindi, un riscontro preciso, chiaro e motivato alle richieste del cliente e che pertanto può ravvisarsi nel suo comportamento la fattispecie di mancata risposta al reclamo di cui all'art. 11 del Regolamento Indennizzi che prevede un indennizzo pari a euro 1,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00.-;

CONSIDERATO che la prima udienza di conciliazione, ove l'istante ha avuto sicuramente modo di interloquire con un rappresentante dell'operatore sui disservizi occorsi è avvenuta in data 11/12/2017 (*dies a quem*), si ritiene che il periodo indennizzabile sia di giorni 53 (*cinquantatré/00*) dal 04/09/2017 (*dies a quo*) al quale vanno aggiunti per il calcolo dell'indennizzo i 45 giorni previsti dalla delibera 179/03/CSP e dalla Carta Servizi H3g), per un totale di euro 53,00.- (*cinquantatré/00*).

VISTO, in tema di onere della prova, l'art. 2397 c.c. ai sensi del quale: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento";

VISTO altresì l'art. 1218 c.c. in tema di obbligazioni in generale e di adempimenti contrattuali, che pone una presunzione di responsabilità in capo al debitore con inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. S.U. n.

13533/2001) quale richiamato nelle "Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche" approvate con la Delibera n. 276/13 d.d. 11/04/2013 dell'Agcom;

RICHIAMATI, infine, l'art. 1175 c.c. quale espressione generale, nel campo delle obbligazioni, del più generale principio etico giuridico di correttezza (o buona fede in senso oggettivo) nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, nonché l'art. 1176 c.c. in ordine alla diligenza necessaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. "diligenza del buon padre di famiglia"), paradigma di riferimento in connessione alla responsabilità del debitore prevista dal già citato art. 1218 c.c.;

CONSIDERATO a tal proposito, che entrambe le parti sono state presenti e hanno partecipato attivamente alla procedura in corso, anche in pendenza del tentativo di conciliazione e che, in ossequio allo spirito conciliativo, è stata manifestata da parte di Wind la disponibilità, in sede del tentativo obbligatorio di conciliazione, di un rimborso in favore dell'istante dell'importo di euro 50,00.- somma che non è stata accettata da quest'ultimo;

RITENUTO conto di quanto premesso in ordine all'onere della prova, alla partecipazione delle parti nella procedura, nonché in relazione all'istruttoria della controversia in esame:

- fondata la sola pretesa di riconoscimento e liquidazione di un rimborso della somma complessiva di euro per il servizio a sovrapprezzo denominato "Shocking Games" attivato sull'utenza 3... e non richiesto;

- fondata la pretesa dell'istante di mancata trasparenza nel comportamento tenuto dal proprio gestore tale da configurare il riconoscimento e la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, nella misura complessiva di euro 53,00.- (*cinquantatré/00*), determinata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento indennizzi.

- infondata la pretesa di un indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti, inapplicabile ai contenuti c.d. premium;

- non accoglibile la richiesta di un indennizzo per il disservizio subito in relazione al mancato utilizzo della sim;

ATTESO il comportamento delle parti e il loro grado di partecipazione nel corso del giudizio, stante anche il parziale accoglimento dell'istanza, le spese della procedura vengono compensate fra le parti.

RILEVATO che gli indennizzi e/o rimborsi riconosciuti dall'Autorità (Co.re.Com) devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice, il requisito dell'equità, e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

Alla luce di quanto sopra,

DECRETA

in accoglimento parziale dell'istanza presentata dal Sig. ..., Wind Tre S.p.A. (già H3g S.p.A.) è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, le seguenti somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- 1) euro 4,50.- (*quattro/cinquanta*) a titolo di rimborso per l'attivazione del servizio a sovrapprezzo non richiesto;
- 2) euro 53,00.- (*cinquantatré/00*), a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Indennizzi.

Le spese della procedura sono compensate fra le parti.

La società Wind Tre S.p.A. (già H3g S.p.A.) è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del dlgs 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom FVG e dell'Autorità (www.agcom.it)

Il Direttore Servizi Organi di Garanzia

Roberta Sartor